

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

252 / 2023 del 05/09/2023

Oggetto: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GIOVANNI CIPOLOTTI.

OGGETTO: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. GIOVANNI CIPOLOTTI.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 433/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

DATO ATTO che l'art. 16 comma 1 della citata L.R. n. 33 del 2009 attribuisce ad AREU la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera;

CONSIDERATO che il Dott. Giovanni Cipolotti, ex Direttore UOC SUEM 118 Belluno e del Dipartimento Area Critica ULSS 1 Belluno, collocato in quiescenza a decorrere dal 01/03/2020, risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

RITENUTO, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Giovanni Cipolotti al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare le attività relative al progetto di realizzazione della base HEMS di Foligno, in Umbria, in tema di selezione e formazione del personale di elisoccorso, nonché nell'ambito della convenzione tra AREU e la Regione Calabria, quali:

- valutazione situazione attuale elisoccorso;
- predisposizione elisuperfici a servizio degli ospedali Hub;
- ricognizione territoriale ed identificazione rete siti HEMS;
- confronto con i responsabili dei servizi per identificazione necessità utili alla predisposizione del nuovo capitolato;
- predisposizione dei protocolli relativi alla gestione dell'elisoccorso regionale;
- criteri di organizzazione della centrale unica regionale per l'elisoccorso calabro.

VISTA la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Decreto-legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 – al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ... Gli incarichi e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti

nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...";

- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.";
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

VISTO altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

CONSIDERATO che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

PRECISATO che il contratto di collaborazione decorre dal 01.10.2023 sino a tutto il 30.09.2024, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contratto di collaborazione, autorizzandone la sottoscrizione, per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra l'AREU e il Dott. Giovanni Cipolotti, il cui testo, concernente le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e operative previste per lo svolgimento di tale incarico, viene approvato ed è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Giovanni Cipolotti sarà resa al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare le attività relative al progetto di realizzazione della base HEMS di Foligno, in Umbria, in tema di selezione e formazione del personale di elisoccorso, nonché nell'ambito della convenzione tra AREU e la Regione Calabria, quali:

- valutazione situazione attuale elisoccorso;
 - predisposizione elisuperfici a servizio degli ospedali Hub;
 - ricognizione territoriale ed identificazione rete siti HEMS;
 - confronto con i responsabili dei servizi per identificazione necessità utili alla predisposizione del nuovo capitolato;
 - predisposizione dei protocolli relativi alla gestione dell'elisoccorso regionale;
 - criteri di organizzazione della centrale unica regionale per l'elisoccorso calabro.
3. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 01.10.2023 sino a tutto il 30.09.2024, con esclusione del tacito rinnovo;
 4. di stabilire che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;
 5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di euro 5.000,00, la quale sarà contabilizzata nei bilanci degli esercizi degli anni 2023 e 2024 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità aziendale;
 6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
 7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Gianluca Angelo Marconi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA**E STUDIO A TITOLO GRATUITO****TRA**

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Dott. **Giovanni Cipolotti** (di seguito per brevità anche Professionista), ex Direttore UOC SUEM 118 Belluno e del Dipartimento Area Critica ULSS 1 Belluno e collocato in quiescenza a decorrere dal 01/03/2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico**

L'AREU attribuisce a Giovanni Cipolotti, che lo accetta, l'incarico di consulenza e studio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito della convenzione tra AREU e la Regione Calabria, quali:

- Valutazione situazione attuale elisoccorso
- Predisposizione elisuperfici a servizio degli ospedali Hub
- Ricognizione territoriale ed identificazione rete siti HEMS
- Confronto con i responsabili dei servizi per identificazione necessità utili alla predisposizione del nuovo capitolato
- Predisposizione dei protocolli relativi alla gestione dell'elisoccorso regionale
- Criteri di organizzazione della centrale unica regionale per l'elisoccorso calabro

Imposta di bollo pari a € 16,00.
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

	Al Professionista è richiesto altresì di collaborare nell'ambito delle attività relative al	
	progetto di realizzazione della base HEMS di Foligno, in Umbria, in tema di selezione e	
	formazione del personale di elisoccorso.	
	La collaborazione di cui al presente contratto è prestata dal Professionista d'intesa con	
	la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non	
	esclusiva, non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro, né con vincolo di subor-	
	dinazione gerarchica né di collaborazione coordinata e continuativa. Da detto con-	
	tratto non deriva, altresì, alcun rapporto previdenziale.	
	Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organiz-	
	zativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Gene-	
	rale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata. A rendicontazione	
	della predetta attività il professionista deve presentare, con cadenza annuale, una re-	
	lazione di sintesi alla Direzione Generale di AREU.	
	Art. 2 Copertura assicurativa	
	Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista	
	trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU,	
	nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie strutture.	
	Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del professionista, il quale deve	
	dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida	
	per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU da	
	ogni responsabilità conseguente.	
	Art. 3 Condizioni economiche	
	L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito,	
	ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del	
	decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3,	

	della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese	
	documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/anno. Nel	
	caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo stesso si rechi, per	
	conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da quella aziendale, AREU stessa potrà prov-	
	vedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con	
	oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista.	
	Art. 4 Durata	
	Il presente accordo decorre dal 01.10.2023 sino a tutto il 30.09.2024 con esclusione del	
	tacito rinnovo. Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno	
	30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica:	
	per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it	
	per il Dott. Giovanni Cipolotti:	
	Art. 5 Imposte e oneri	
	Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n.	
	642/72, da parte di AREU, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, per en-	
	trambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come	
	disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	Art. 6 Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente ac-	
	cordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il pre-	
	detto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleg-	
	gendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento	
	Il Professionista, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna al rispetto dei	
	documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione	

	contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito inter-	
	net di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del pre-	
	sente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rap-	
	porto.	
	Art. 8 Trattamento dei dati personali	
	Le Parti in caso di trattamento di dati personali e sensibili relativi all'esecuzione del pre-	
	sente accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE n.	
	2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., a tutela della riservatezza. Il Pro-	
	fessionista autorizza, altresì, l'AREU all'uso, al trattamento e al trasferimento dei suoi dati	
	personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al fine del presente accordo.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
	Il Professionista, Dott. Giovanni Cipolotti	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed appro-	
	vano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di con-	
	troversie.	
	AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli	
	Il Professionista, Dott. Giovanni Cipolotti	